ACCORDO TRA JCPC, ITALY E CISL/UIL

In deroga a quanto stabilito dall'allegato (A) dell' Articolo 64 della Normativa per il Personale Civile non-Statunitense, si conviene quanto segue:

1. Il trattamento di fine rapporto per tutti i lavoratori che in data 30 SETT 2000 percepivano l'indennita` di trasporto ai sensi dell'articolo 50 della suddetta normativa sara` calcolato ai sensi dell'articolo 64 della stessa Normativa, oltre all'inclusione della suddetta indennita` di trasporto nelle voci retributive utili per tale calcolo.

2. L'inclusione dell'indennita` di trasporto nel calcolo del trattamento di fine rapporto avverra` solo in costanza del rapporto di lavoro.

3. Il calcolo del trattamento di fine rapporto per tutti i lavoratori assunti o riassunti dopo il 31 OTTOBRE 2000 sara` fatto ai sensi del suddetto articolo 64 della Normativa.

PER LE O.O.S.S.

PER LA CPCC, ITALY

NAPOLI, 19 SETTEMBRE 2000